

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di PADOVA – GOT Dr Anna Grazia Santel

Per gli Attori: l'Avv. Alessio Orsini

Opposizione a decreto ingiuntivo – inidoneità degli estratti conto – revoca del decreto ingiuntivo opposto condanna della Unicredit alle spese.

La vicenda in esame concerne l'emissione e relativa notifica di un decreto ingiuntivo per la somma di € 43.566,72 oltre interessi, spese ed onorari.

L'avv. Orsini eccepì, tra le altre, che i documenti depositati dalla banca, contenente l'elenco dei movimenti del conto e gli estratti conto scalare, riportavano la dicitura **“come da ns evidenza contabile”** e che detta documentazione “autoprodotta” dalla banca non era idonea a dimostrare la prova del credito.

Il Giudice, in accoglimento di tali contestazioni ha ritenuto che la Banca non ha fornito la prova del credito: *“La valenza probatoria degli estratti conto non può intendersi soddisfatta da produzione documentale, quale quella in atti, di cui è incerta e non attestata la conformità, ma autoprodotta dalla stessa Banca.*

In particolare occorre precisare che, la produzione degli originali degli estratti conto, è, inoltre, un indice di prova del loro invio al correntista: ai fini della prova costitutiva del diritto di credito; oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca deve fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi al cliente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni (cfr., Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 01/07/2014 n. 14887)”.

Per ciò, senza nominare la CTU contabile, ha revocato il Decreto Ingiuntivo e condannato la banca alle spese.

1

ASCOLI PICENO – AP (63100) - Viale Treviri 202

BELLARIA (Rimini) (47814) - Via Ravenna, 151/d

ROMA – RM (00192) – Via dei Gracchi, 278

MILANO – MI (20121) – Via Montenapoleone, n. 8 – C/o J&M Global Advisory Ltd

PADOVA – Cadoneghe (35010) – Via Gramsci, n. 98 – C/o Studio Pinton

Tel. 0736/263751 - Fax 0736/497432 - Cell. 371/1566307

Mail : studiolegale@orsinialessio.it - Pec : alessioorsini@puntopec.it

www.orsinialessio.it





TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

RG 402-14

VERBALE DI UDIENZA

Successivamente oggi 13-5-16 ad ore 9.30 sono comparsi per parte attrice l'avv. Nalin in sostituzione avv. Orsini, per parte convenuta [REDACTED]

L'avv. Nalin precisa le conclusioni come da atto di citazione chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, in via istruttoria nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle deduzioni preliminari come da memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ribadendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della Banca, con condanna della Banca per lite temeraria avendo la stessa agito e resistito illegittimamente con spese di lite rifuse a favore dell'avv. Alessio Orsini che si dichiara anticipatario.

L'avv. Nalin dà atto che la società attrice ora è in liquidazione.

L'avv. [REDACTED] conclude come da comparso di costituzione, in via istruttoria si riporta alle istanze e alle eccezioni di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c.

Il G.I., dopo che le parti hanno esposto le ragioni di fatto e di diritto, si ritira per deliberare.

Ad ore 15.00 in assenza delle parti, il G.I. al termine della Camera di Consiglio, provvede al deposito telematico della decisione.

Udienza chiude ore 15.00.

Prosecuzione del verbale dell'udienza del 13-5-16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

NELLA FUNZIONE DI GIUDICE UNICO



Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]



16/05/2016

Dott. A. G. Santel ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado, iscritta al ruolo il 16-1-2014, al n. [REDACTED] promossa con atto di citazione notificato il 14-1-2014, Cron. n. [REDACTED]

DA

[REDACTED], [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi, giusto mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ORSINI ALESSIO e dall'avv.

NALIN VALENTINA con domicilio eletto preso lo Studio di quest'ultima in PADOVA, VIA A. ALEARDI n. 10

Attori

CONTRO

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. [REDACTED]

Convenuta

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

Con atto di citazione, in opposizione al decreto ingiuntivo, n. 5358-13, la società [REDACTED] [REDACTED] eccepiva che la Banca precedente aveva ommesso di produrre gli estratti di conto corrente dall'inizio alla chiusura del rapporto, aveva applicato condizioni di usura (con conseguente obbligo di ristornare in favore del correntista gli interessi illegittimamente corrisposti), il tasso soglia era stato superato anche per l'abnorme applicazione di





commissioni ed oneri collegati all'erogazione del credito, erano stati addebitati interessi anatocistici e, in ogni caso, interessi e spese ultralegali, le fideiussioni erano nulle.

In particolare veniva contestata la revoca, senza preavviso, immotivata ed ingiustificata degli affidamenti con evidenti danni economici e all'immagine agli opposenti. Parte attrice, formulava quindi le seguenti conclusioni: "voglia l'on. tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, nel merito, in via principale: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge; sempre nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che il recesso operato dalla banca e la revoca dagli affidamenti a suo tempo concessi sia stata del tutto irragionevole, ingiustificata, immotivata e contraria ad i principi di buona fede e correttezza, per tutti i motivi di cui in parte espositiva; accertare e dichiarare l'applicazione di usura pattizia nel c/c per cui è causa, alla luce di tutti i rilievi di cui in parte espositiva e per l'effetto rideterminare il reale saldo dare-avere tra le parti alla luce della normativa antiusura, ovvero ai sensi della l. 108/96 e dell'art. 1815 2 co. c.c., eliminando tutti gli interessi illegittimamente applicati dall'apertura sino alla chiusura del conto, riservando all'esito di tale ricostruzione ed effettuate le eventuali compensazioni, il diritto di promuovere autonomo e separato giudizio per la ripetizione delle maggiori somme che dovessero risultare in favore degli opposenti, oltre rivalutazioni e danni; accertare e dichiarare la violazione da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di conto corrente e la carenza di forma del contratto di apertura di conto e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese e degli altri oneri; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per tutti i motivi esposti in narrativa e per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c. della pratica relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed



Repert. n. [REDACTED] del

[REDACTED]
16/05/2016

oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1175, 1375 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 1175, 1375 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale; accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge; accertare ai sensi e per gli effetti della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. l'applicazione degli interessi usurari nel rapporto di conto corrente, con le conseguenze di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. in termini di ricalcolo e relative restituzioni in favore del correntista; accertare e dichiarare, per l'effetto di tutto quanto sopra, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del conto corrente ordinario, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata, portando in compensazione i danni tutti derivanti dall'illegittima revoca dell'affidamento e dall'illegittima segnalazione in centrale rischi della Banca d'Italia e presso le altre centrali rischi interbancarie, facendo salvo ed illimitato il diritto di agire in autonomo e separato giudizio per ottenere il rimborso della maggior somma per tutto quanto indebitamente corrisposto alla banca per interessi, commissioni, spese ed altri oneri, oltre rivalutazioni e relativi danni; accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia, per tutti i motivi dedotti in narrativa, di ogni fideiussione prestata; accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate dalla banca presso la centrale dei rischi istituita dal CICR presso la Banca d'Italia, presso la CICR e su ogni altra centrale rischi privata ed ordinarne la cancellazione a spese della banca accertando e dichiarando il corrispondente danno da illegittima segnalazione, anche in via equitativa e con riserva di quantificazione nel corso dell'odierno giudizio,



Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

[REDACTED]
16/05/2016

riservando espressamente il diritto, effettuate le eventuali compensazioni, di agire in autonomo e separato giudizio per ottenere la corresponsione del maggior danno”

In via istruttoria gli attori chiedevano disporsi perizia contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del rapporto bancario per cui è causa.

Si precisa che, in data 31-10-12 la società [REDACTED] cambiava denominazione in [REDACTED] e che, nel marzo 2010, i [REDACTED] si costituivano fideiussori nei confronti di [REDACTED] per tutte le obbligazioni assunte da [REDACTED] sino alla concorrenza di €. 59.000,00.

Con lettere del 15-10-13 [REDACTED] comunicava alla società [REDACTED] ed ai garanti la revoca delle facilitazioni creditizie concesse con richiesta di rientro dello scoperto di conto corrente.

Secondo l'assunto della Banca, alla data del 4-11-2013 lo scoperto del conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] risultava essere pari ad €. 43.566,72 oltre interessi legali dall'1-3-13 e depositava, all'atto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo qui opposto, a sostegno del proprio assunto, copia di estratto conto autentificato dal Dirigente [REDACTED] ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 385/93.

[REDACTED] nei propri atti, affermava che, nello stesso periodo, la Centrale Rischi della Banca d'Italia, per il periodo di agosto, aveva segnalato la [REDACTED] che risultava aver sconfinato per €. 107.000,00.

Sulla base di tali elementi la banca chiedeva al Tribunale di emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della [REDACTED], nonché dei fideiussori. In parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, per l'importo richiesto pari ad €. 43.566,72, oltre interessi legali dall'1-10-13 al saldo, ma senza autorizzare la provvisoria esecuzione dello stesso avendo ritenuto mancante la "prova documentale circa il pericolo nel ritardo".

Avverso il predetto decreto, proponevano opposizione i debitori con atto di citazione notificato il 14-1-14.



Repert. n. [REDACTED] del

[REDACTED]
16/05/2016

Si costituiva la Banca formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, attesa la palese genericità delle contestazioni svolte in opposizione e l'assenza di prova scritta della stessa, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo; nel merito, in via principale: respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che, in virtù dei rapporti indicati in narrativa, [REDACTED] è debitrice nei confronti di [REDACTED] dell'importo di €. 43,566,72 o la diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto condannarsi [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché i fideiussori [REDACTED] di pagare, in via solidale tra loro, ad [REDACTED] la somma complessiva di €. 43.566,72 o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 01/10/2013 al saldo; con vittoria di spese e competenze di causa.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata, dopo l'acquisizione delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 13-5-16 per gli incumbenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c..

All'udienza si dava atto che la società attrice era stata posta il liquidazione.

Si precisa che, in atti, risulta depositata, unitamente alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., dalla convenuta, copia di documentazione (tutta riportante la dicitura come da ns evidenza contabile) contenente l'elenco dei movimenti del conto, degli estratti conto a scalare e di alcuni estratti conto (limitati ai periodi 2006-2007-2008).

Occorre richiamarsi al pacifico principio in base al quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto (convenuto in senso formale e attore in senso sostanziale) e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata, o meno legittimamente emessa. In ragione di ciò, il Giudice non solo deve valutare sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto a indagare sul merito degli argomenti proposti dalle parti in causa. Nell'ipotesi di giudizio a





cognizione piena sorta in seguito ad una opposizione a decreto ingiuntivo, anche in mancanza di domanda riconvenzionale da parte del creditore opposto, il giudice dovrà condannare parte opponente all'importo che risulterà a credito, nei limiti in cui sarà raggiunta la prova.

Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c. c., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (cfr. Cassazione n. 23974 del 2010).

Il giudice dell'opposizione all'ingiunzione, promossa dalla banca, deve valutare, tramite la loro produzione, il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto, documenti contabili, questi ultimi, che costituiscono un elemento più analitico per verificare l'esistenza del credito vantato, poiché certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalla banca al cliente.

La valenza probatoria degli estratti conto non può intendersi soddisfatta da produzione documentale, quale quella in atti, di cui è incerta e non attestata la conformità, ma autoprodotta dalla stessa Banca.

In particolare occorre precisare che, la produzione degli originali degli estratti conto, è, inoltre, un indice di prova del loro invio al correntista: ai fini della prova costitutiva del diritto di credito; oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca deve fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi al cliente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni (cfr., Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 01/07/2014 n. 14887)





La banca, dunque, davanti alle contestazioni del cliente, deve fornire prova dell'avvenuta comunicazione (peraltro obbligatoria: cfr. art. 119 TUB).

La produzione degli estratti conto relativi ad una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca, è radicalmente inidonea ad assolvere all'onus probandi posto a carico di essa.

Nel caso in oggetto si osserva in atti che, nella fase monitoria, se la Banca se avesse prodotto l'estratto saldaconto, tale documentazione avrebbe avuto valenza probatoria sufficiente, limitatamente a quella sede, per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo deve, quindi, per assenza di prova, essere revocato, mentre andranno respinte le altre domande proposte.

Parte convenuta, infatti, non ha provveduto neppure a sorreggere la domanda subordinata proposta con idonee istanze istruttorie e si è sempre opposta all'espletamento di CTU.

Afferma parte attrice che la Banca avrebbe violato i propri obblighi contrattuali e legali revocando gli affidamenti "senza alcuna causa di giustificazione e senza alcun preavviso".

Di contro, risulta in atti, che presso la centrale rischi della Banca d'Italia la società debitrice risultava aver sconfinato per ben €. 107.000 e che vi era un'altissima incidenza di insoluti (superiore all'80%) tra le ricevute bancarie presentate.

Né è stata fornita prova alcuna che la Banca abbia provveduto a segnalare la situazione di sofferenza debitoria.

Viene altresì rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione formulata in modo del tutto generico.

Né, comunque, sussistono i presupposti per l'emissione di provvedimento di condanna ex art. 96 c.p.c., attesa la particolarità della questione oggetto d'esame.

Le spese seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M

Il G.I., definitivamente pronunciando, accoglie la domanda, nei limiti di quanto in premesse, revoca il decreto ingiuntivo opposto.



Repert. n. [REDACTED] del



[REDACTED]
16/05/2016

Respinge le altre domande.

Condanna [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere agli oppositori, le spese di causa che si liquidano in €. 4.500, oltre 15% spese generai, IVA, CPA, se dovuti, con diritto di distrazione a favore dell'avv. Orsini Alessi che si è dichiarato anticipatario.

Padova, 13-5-16

Il G.I. dr Anna Grazia Santel, GOT .

AVV. ALESSIO ORSINI

